Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2025)0220

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2025/001 BE/BelGaN

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2025 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EFG/2025/001 BE/BelGaN (COM(2025)0157 – C10-0188/2025 – 2025/0198(BUD))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0157 – C10-0188/2025),

– visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013[1] ("regolamento FEG"),

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027[2], quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765[3], in particolare l'articolo 8,

– visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione

1 GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj.

2 GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.

3 Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj).

in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie[1], in particolare il punto 12,

– visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A10-0163/2025),

A. considerando che l'Unione ha istituito strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze di importanti cambiamenti strutturali nel commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; che tale assistenza è fornita attraverso sostegno finanziario ai lavoratori e alle imprese per le quali hanno lavorato;

B. considerando che il Belgio ha presentato la domanda EGF/2025/001 BE/BelGaN relativa a un contributo finanziario del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) a seguito dell'espulsione dal lavoro di 417 lavoratori nel settore economico classificato alla divisione 26 della NACE Revisione 2 (Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica) nella regione Provincie Oost-Vlaanderen (BE23), nel periodo di riferimento di quattro mesi per la domanda che va dal 31 luglio 2024 al 30 novembre 2024;

C. considerando che la domanda si fonda sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori espulsi dal lavoro in imprese di fornitori o di produttori a valle dell'impresa in questione;

D. considerando che la guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e l'aumento dell'inflazione hanno avuto ripercussioni sul costo dell'energia, dei materiali e della manodopera, il che ha aumentato la pressione sui margini di BelGaN;

E. considerando che BelGaN era specializzata nella fabbricazione di semiconduttori per il settore automobilistico; che l'industria automobilistica europea e il relativo indotto si trovano sottoposti a pressioni senza precedenti a causa di sfide sia esterne che interne, come la distorsione della concorrenza e gli elevati costi energetici;

F. considerando che l'impresa ha registrato un significativo calo di redditività a causa di limitazioni del flusso di cassa risultanti dal passaggio dai chip di silicio alla tecnologia del nitrato di gallio (GaN), che è stato ostacolato da costi di produzione elevati e investimenti

[1] GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.

insufficienti durante il periodo di transizione;

G. considerando che BelGaN ha presentato istanza di fallimento il 30 luglio 2024;

H. considerando che i servizi fiamminghi per l'impiego (VDAB[1]) provvedono al prefinanziamento e al cofinanziamento delle misure a livello nazionale;

I. considerando che l'impresa, nel rispetto del diritto belga, ha seguito la procedura obbligatoria di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori; che l'obbligo di creare una cellula per l'impiego, il cui scopo è fornire servizi per il ricollocamento ai lavoratori licenziati nell'ambito di un collocamento in esubero collettivo, non si applica in caso di fallimento e che, pertanto, i servizi per il ricollocamento sono stati forniti dal VDAB;

J. considerando che i contributi finanziari del FEG dovrebbero essere destinati principalmente a misure di politica attiva del mercato del lavoro e a servizi personalizzati volti a reintegrare rapidamente i beneficiari in un'occupazione dignitosa e sostenibile all'interno o al di fuori del loro settore di attività iniziale, preparandoli nel contempo a un'economia europea più verde e digitale;

K. considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765, il FEG non supera un importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018);

1. conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che il Belgio ha diritto a un contributo finanziario pari a 931 690 EUR a norma di tale regolamento, importo che rappresenta l'85 % del costo totale di 1 096 107 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 1 052 607 EUR, e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 43 500 EUR;

2. osserva che le autorità belghe hanno presentato la domanda il 21 febbraio 2025 e che, dopo la trasmissione di informazioni complementari da parte del Belgio, la Commissione ha ultimato la propria valutazione il 7 luglio 2025, quasi cinque mesi dopo, e l'ha comunicata al Parlamento il 26 agosto 2025; sottolinea l'importanza di ridurre i tempi tra la presentazione di una domanda di mobilitazione del FEG e la decisione di finanziamento; sottolinea la necessità di semplificare e accelerare le procedure interne senza compromettere l'equilibrio istituzionale, in particolare i diritti del Parlamento europeo in quanto autorità di bilancio;

3. prende atto che la domanda riguarda 417 lavoratori collocati in

[1] Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.

esubero presso l'impresa BelGaN;

4. sottolinea che gli esuberi di BelGaN hanno fatto salire al 9 % il tasso annuo di disoccupazione nel territorio di Oudenaarde, in particolare tra i lavoratori disoccupati altamente e mediamente qualificati; osserva che, allo stesso tempo, le opportunità di lavoro nella zona sono diminuite del 22 % in ragione di un considerevole aumento del numero di imprese che hanno presentato istanza di fallimento negli ultimi tre anni;

5. ricorda che tra i servizi personalizzati da fornire ai lavoratori figurano le misure seguenti: sessioni di informazione, ricollocamento, formazione e riqualificazione, formazione sul luogo di lavoro, fiera del lavoro, assistenza per la ricerca di un impiego, ricerca di offerte di lavoro e incontro tra domanda e offerta di lavoro, con l'obiettivo di permettere ai lavoratori di reinserirsi nel mercato del lavoro il più rapidamente possibile, dotandoli di competenze di qualità e offrendo loro formazioni pertinenti per i potenziali datori di lavoro del settore, promuovendo nel contempo la loro capacità di sviluppare iniziative imprenditoriali e nuovi progetti; sottolinea, in tale contesto, che una forza lavoro ben formata è fondamentale per un'economia europea adeguata alle esigenze future;

6. chiede valutazioni finali esaustive delle misure attuate, compresi i dati relativi al numero di lavoratori reinseriti con successo nel mondo del lavoro e i riscontri dei beneficiari sulla qualità e la pertinenza del sostegno fornito;

7. rileva che il Belgio ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati l'8 agosto 2024 e che il periodo di ammissibilità a un contributo finanziario del FEG andrà pertanto da tale data fino a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione allegata alla presente risoluzione;

8. osserva che il Belgio ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 31 luglio 2024 e che tali spese saranno pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG da tale data fino a 31 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione allegata alla presente risoluzione;

9. sottolinea che le autorità belghe hanno garantito che per l'accesso alle misure proposte e per la loro attuazione saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione e che si eviterà qualsiasi doppio finanziamento;

10. sottolinea la necessità di garantire un chiaro riconoscimento e visibilità dei finanziamenti dell'Unione per metterne in evidenza il valore aggiunto; chiede una comunicazione coerente e ben mirata ai beneficiari, alle autorità regionali e locali, alle parti sociali, ai media e al grande pubblico;

11. ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi;

12. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

13. incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

14. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2025/001 BE/BelGaN

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2025/2133.)